

## «DOMAIN NAMES» E LUOGO DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI TELEMATICI \*

Fabio Bravo ♦

*Quale sia il luogo (ed il momento) di conclusione dei contratti telematici e se i nomi a dominio possano assumere rilevanza a tal riguardo.*

### Il tema controverso

L'indagine giuridica in merito alla conclusione del contratto per via telematica ha dato adito a diverse interpretazioni dottrinali, percorrendo direzioni non univoche in riferimento a molti dei temi rilevanti in materia, tra i quali assume una particolare significatività il tema dell'individuazione del *luogo* di perfezionamento del contratto <sup>1</sup>.

---

\* © 2004-2007 Fabio Bravo. All Rights Reserved.

♦ Avvocato (www.studiolegalebravo.it; fabio.bravo@studiolegalebravo.it) e Dottore di Ricerca in «Informatica giuridica e diritto dell'informatica» presso l'Università di Bologna.

<sup>1</sup> Con particolare attenzione al tema del perfezionamento del contratto telematico, cfr., *ex multis*, GAMBINO, *L'accordo telematico*, Milano, 1997; GAMBINO, *Il contratto telematico*, in ALPA – BESSONE (a cura di), *I contratti in generale (aggiornamento 1991-1998)*, tomo II, *Giur. sist. dir. civ. e comm.* (fondata da Bigiavi), p. 1461 e ss.; DELFINI, *Contratto telematico e commercio elettronico*, cit.; GIOVA, *La conclusione del contratto via Internet*, Napoli, 2000; FURGIUELE, *Contratti a conclusione telematica*, in BOCCHINI (a cura di), *Diritto dei consumatori e nuove tecnologie*, Torino, 2003, vol. I, pp. 145 e ss.; SARZANA DI SANT'IPPOLITO, *I contratti di Internet e del commercio elettronico*, Milano, 2001; SCOGNAMIGLIO, *La conclusione e l'esecuzione del contratto telematico*, in SICA – STANZIONE (a cura di), *Commercio elettronico e categorie civilistiche*, Milano, 2002, pp. 73 e ss.; TRIPODI, *I contratti telematici: le principali regole civilistiche applicabili*, in TRIPODI – SANTORO – MISSINEO (a cura di), *Manuale del commercio elettronico*, Milano, 2000, pp. 237 e ss.; TOSI, *La conclusione di contratti «online»*, in TOSI (a cura di), *I problemi giuridici di Internet*, Milano, 2001, pp. 9 e ss.; TOSI, *La conclusione del contratto virtuale*, in FRANCESCHELLI (a cura di), *Commercio elettronico*, Milano, 2001, pp. 313 e ss.; PASQUINO, *La conclusione del contratto nella direttiva sull'e-commerce*, in RICCIUTO – ZORZI (a cura di), *Il contratto telematico*, Padova, 2002, pp. 69 e ss.; CLARIZIA, *Il contratto informatico*, in MAZZAMUTO (a cura di), *Il contratto e le tutele. Prospettive di diritto europeo*, Torino, 2002, pp. 694 e ss. Sia consentito rinviare, inoltre, anche a BRAVO, *Le trattative nei contratti telematici*, in *Contratti*, 2003, n. 7, pp. 739 e ss., nonché BRAVO, *La conclusione dei contratti per via telematica*, in ALPA (a cura di),

Si sono affacciate tesi che hanno voluto ravvisare tale luogo in quello ove si trova il proponente al momento in cui il medesimo viene ad avere percezione diretta del messaggio di accettazione e, pertanto, nel luogo in cui tale soggetto si trovi al momento in cui «scarica» (ossia effettua il *download*) e visiona il messaggio di accettazione dal proprio *client*.

Altre tesi, invece, danno rilievo all'ubicazione del *server* presso cui il proponente ha un *account*, ha la propria *mailbox* o, comunque, riceve la fornitura del servizio di *hosting* o di *housing*<sup>2</sup>.

Ulteriori posizioni dottrinali ritengono, al contrario, di non considerare rilevanti, ai fini di individuazione del luogo di conclusione del contratto, il posizionamento degli strumenti fisici (*hardware*), sia dell'utente-proponente (*client*) che del *provider* (*server*), ritenendo al riguardo decisivo, invece, il luogo il cui il proponente medesimo ha la propria sede legale, il proprio domicilio elettivo o la propria residenza.

Tutte le tesi poc'anzi brevemente esposte, delle quali si darà più ampiamente conto nel prosieguo del presente lavoro, evidenziano contrasti interpretativi sui quali è opportuno riflettere, nel tentativo di offrire una soluzione che, muovendo dall'iniziale analisi delle disposizioni civilcodicistiche, tenga conto anche della recente legislazione di settore e del dato tecnico, che assolutamente non può essere pretermesso nella particolare materia di cui trattasi.

È proprio facendo leva sull'indagine in ordine al dato tecnico che si è scelti di proporre una soluzione diversa da quelle suggerite nelle posizioni dottrinali dianzi enunciate<sup>3</sup>. Tale

---

*Assicurazioni*, Torino, 2004, in corso di pubblicazione (n.d.a.: titolo dell'opera provvisorio).

<sup>2</sup> In ordine a tali servizi si veda, di recente, il contributo di ZALLONE, *Informatica e telematica: i nuovi contratti di servizi*, Milano, 2003, pp. 65 e ss.;

<sup>3</sup> Occorre evidenziare che in questa sede il tema dell'individuazione del luogo (e del momento) di conclusione del contratto telematico viene condotto, per esigenze di economia della presente trattazione, con riferimento al procedimento di formazione di cui all'art. 1326 Codice civile, dettato in special modo per la contrattazione *inter absentes*, mentre vengono omesse le considerazioni relative ad altri procedimenti perfezionativi del contratto, seppur di rilevante interesse, tra i quali v'è da ricordare quello di cui all'art. 1327 Codice civile, la cui applicabilità viene soventemente invocata da parte della dottrina in relazione all'uso, diffuso nella prassi, della digitazione dei numeri di carta di credito per effettuare gli acquisti *on-line*, tramite «form» appositamente predisposti all'interno delle pagine *web* dei siti Internet delle

soluzione, che si è avuto modo di avanzare già in altra sede <sup>4</sup> e che di seguito si intende esporre nel tentativo di dirimere il controverso problema giuridico sollevato in ordine all'individuazione del luogo di conclusione dei contratti telematici, poggia sulla *valenza negoziale del nome a dominio*.

## Adesione alla tesi contrattualistica

V'è innanzitutto da ricordare che autorevolmente è stata negata la dignità di contratto alle ipotesi in cui il negozio venga a concludersi telematicamente, con strumenti diversi dalla posta elettronica, secondo la modalità tipica del «*world wide web*» ed, altrettanto autorevolmente, si sono affacciate in letteratura pronte note di replica che hanno ricondotto l'operazione giuridico-economica in argomento nell'alveo della nozione giuridica di contratto <sup>5</sup>. Premesso ciò, sembra corretto aderire alla

---

imprese offerenti beni o servizi. Pertanto si rinvia ad altra sede per le ulteriori argomentazioni. V'è altresì da rilevare che il tema affrontato in questo lavoro, per le medesime ragioni di economia di esposizione, coglie solamente gli aspetti relativi alla conclusione dei contratti assoggettati alla legge italiana, o perché conclusi in Italia, o perché le parti hanno voluto l'applicazione della legge italiana, o, ancora, perché la medesima legge italiana viene ad essere individuata sulla base dei criteri di collegamento di volta in volta utilizzabili in forza delle norme di diritto internazionale privato applicabili alla fattispecie concreta. La dimensione potenzialmente globale di Internet, tuttavia, rende il discorso, ovviamente, non esaustivo. Sul punto ci si ripropone di argomentare più diffusamente altrove.

<sup>4</sup> BRAVO, *La conclusione dei contratti telematici*, relazione tenuta in data 13 marzo 2003 nell'ambito del Corso di Alta Formazione in «*Diritto dei consumi e responsabilità civile*» presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma «La Sapienza», a.a. 2002/2003; BRAVO, *La conclusione del contratto per via telematica*, cit.

<sup>5</sup> Cfr. la nota ed autorevole posizione di IRTI, *Scambi senza accordo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1998, pp. 347 ss.; e le pronte repliche di OPPO, *Disumanizzazione del contratto?*, in *Riv. dir. civ.*, 1998, I, pp. 524 e ss.; e di BIANCA, *Diritto civile, 3. Il contratto*, Milano, 2000, p. 43, ai quali il primo ribatteva rispettivamente con IRTI, «*È vero ma...*» (replica a Giorgio Oppo), in *Riv. dir. civ.*, 1999, I, pp. 273; e con IRTI, *lo scambio dei foulards (replica semiseria al prof. Bianca)*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2000, pp. 601 e ss., a cui ha fatto seguito l'ulteriore risposta di BIANCA, *Acontrattualità dei contratti di massa?*, in *Vita notarile*, Palermo, 2001, n. 3, pp. 1120 e ss. Il dibattito è stato ripreso anche da altri Autori, tra i quali si ricorda, in particolare, CAMARDI, *Contratto e rapporto nelle reti telematiche. Un nuovo modello di scambio*, in RICCIUTO – ZORZI (a cura di), *op. cit.*, pp. 1 e ss.; e CAVALAGLIO, *L'art. 11 della direttiva 2000/31/CE e le tecniche di conclusione del*

tesi contrattualistica in quanto maggiormente conforme al sistema, non solo perché, come meglio illustrato nelle repliche ad Irti formulate da Oppo e da Bianca, il dialogo non è richiesto come necessario in tutti i procedimenti di formazione del contratto – con particolare riferimento agli artt. 1327, 1333 (salva la diversa interpretazione che è stata fatta in dottrina, volta a ricondurre la fattispecie di cui all'art. 1333 c.c. al di fuori dei confini contrattuali) e 1326 c.c. (nell'ipotesi di mera accettazione di un'offerta già cristallizzata, come solitamente avviene nella contrattazione di massa e nei rapporti *inter absentes*) – ma anche perché la nuova produzione normativa, resa *ad hoc* in materia di contratti telematici, esplicitamente afferma il «*principio di non discriminazione*»<sup>6</sup>, laddove anche in sede comunitaria agli Stati membri veniva imposto di provvedere «affinché il loro ordinamento giuridico renda possibili i *contratti* per via elettronica. Essi, in particolare, assicurano che *la normativa relativa alla formazione del contratto non osti all'uso effettivo dei contratti elettronici e non li privi di efficacia e validità in quanto stipulati per via elettronica*»<sup>7</sup>.

Com'è stato già rilevato<sup>8</sup>, la norma da ultimo riportata si preannunziava di scarso impatto nel nostro ordinamento giuridico, dato che il legislatore italiano, prima ancora dell'attuazione della direttiva citata, aveva già affermato il medesimo principio, seppur con espressioni talvolta meno tecniche, nelle disposizioni dettate con riguardo al documento informatico ed alla firma digitale. Il riferimento è da intendersi all'art. 15, co. 2, della legge n. 59 del 1997 (il quale statuisce che «Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i *contratti* stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono *validi e rilevanti* a tutti gli effetti di legge»), nonché al D.P.R. 513/97, successivamente abrogato e sostituito, con modifiche, dal D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, tra le quali, da ultimo, quella apportata con D.P.R.

---

*contratto telematico*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, Milano, 2001, n. 1, pp. 95 e ss.

<sup>6</sup> Cfr. DRAETTA, *Internet e commercio elettronico*, Milano, 2001, pp. 76 e ss.; DELFINI, *Contratto telematico e commercio elettronico*, Milano, 2002, p. 103.

<sup>7</sup> Art. 9.1 della direttiva 2000/31/CE.

<sup>8</sup> Cfr. DELFINI, *op. ult. cit.*, p. 102.

n. 137 del 7 aprile 2003, pubblicato in G.U. n. 138 del 7 giugno 2003, intitolato «Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell'art. 13 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10»<sup>9</sup>. La sostenuta ridondanza della norma comunitaria è stata colta anche dal legislatore italiano, il quale, pago delle norme già contenute nel D.P.R. da ultimo citato, ha ommesso la trasposizione nel d.lgs. 70/2003 del «*principio di non discriminazione*» sopra ricordato, dando per acquisita la *validità* e l'*efficacia* dei negozi conclusi telematicamente, a prescindere dalla tecnica impiegata (*e-mail, www, etc.*), con la chiara e testuale riconduzione dei medesimi alla categoria del «*contratto*».

## **Le diverse tesi sul luogo di conclusione del contratto telematico**

Da più parti in dottrina è stata acclamata l'estrema attualità delle disposizioni civil-codicistiche in tema di *formazione* del contratto, le quali, al di là di ogni ottimistica previsione che potesse essere stata azzardata nel loro momento genetico, sembrerebbero godere di una vitalità capace di fronteggiare l'esigenza di rinnovamento imposto dall'avvento delle nuove tecnologie<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Del D.P.R. 445/2000 si ricordano, segnatamente, gli artt. 11, co. 1, e 8, co. 1, i quali rispettivamente statuiscono che «i *contratti* stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante l'uso della firma elettronica qualificata secondo le disposizioni del presente testo unico sono *validi e rilevanti* a tutti gli effetti di legge» e che «il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono *validi e rilevanti* a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente testo unico». Sull'interpretazione di tali articoli e sul rapporto con l'art. 15 della legge 59/97 si sofferma FADDA, *Il contratto telematico. Profili Generali*, in CASSANO (a cura di), *Diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell'Internet*, Milano, 2002, pp. 530 e ss. *Amplius*, cfr. FINOCCHIARO, *firma digitale e firme elettroniche*, Milano, 2003, pp. 138 e ss.; nonché FINOCCHIARO, *Documento informatico, firma digitale e firme elettroniche*, in ROSSELLO – FINOCCHIARO – TOSI (a cura di), *Commercio elettronico, documento informatico e firma digitale. La nuova disciplina*, pp.531 e ss. Con riguardo alle recenti riforme normative in materia di firme elettroniche si veda anche, di recente, il pregevole saggio di GENTILI, *Le tipologie di documento informatico dopo il D.P.R. n. 137/03: effetti sostanziali ed effetti probatori*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2003, 4-5, pp. 671 e ss.

<sup>10</sup> Sul punto si vedano, in particolare, i contributi del Convegno dal titolo «*Commercio elettronico e categorie civilistiche*», tenutosi a Salerno in data 20 e 21

La predicata attualità delle disposizioni codicistiche, tuttavia, impone uno sforzo interpretativo notevole, che più di talvolta esige forzature di non poco conto e, al contempo, suggerisce interventi normativi *ad hoc*, volti ad una più aderente regolamentazione dei nuovi fenomeni.

Sembra pertanto non del tutto esaurita la discussione in ordine ai profondi mutamenti che coinvolgono le categorie civilistiche. Del resto un'accorta dottrina registra abilmente le profonde tensioni che coinvolgono la tradizionale disciplina del contratto, giungendo a precisare che la «materia è oggi investita da fattori di trasformazione che in verità trascinano il contratto in una deriva la cui figura e disciplina dell'istituto emergono con tratti non così stabili e definiti. (...) Il nuovo paradigma contrattuale, che s'intravede dietro la crisi del vecchio, è tutt'altro che compiutamente definito: esso riflette una realtà ancora magmatica, allo stato nascente»<sup>11</sup>.

La contestualizzazione delle disposizioni di cui agli artt. 1321 e ss. c.c. agli attuali scenari della realtà caratterizzata dal

---

giugno 2001, pubblicati nell'omonima opera a cura di Sica e Stanzione, Milano, 2002. Riassuntivamente, Stanzione ricorda che «È il contratto il nucleo duro del commercio elettronico. Qui difficilmente si trova affermato che si è di fronte ad un nuovo tipo contrattuale, anzi si rinviene la chiara posizione opposta (Massimo Bianca)» ed, ancora, che «Se poi si torna alla fase della conclusione del contratto, il ragionamento si dipana secondo i consueti schemi su cui ci ha abituati il diritto civile tradizionale e che non mi sembra siano travolti dalla peculiarità che si tratti di un contratto telematico. Non mi farei ingannare dalle polemiche eleganti, dotte (per intenderci: Irti, Oppo, Bianca), che hanno contraddistinto la descrizione delle modalità di manifestazione del consenso (scambio senza accordo, passaggio dall'autonomia all'iniziativa, riaffermazione della bilateralità del contratto, ecc.). Al contrario, a me sembra, e il convegno ne ha dato testimonianza – penso soprattutto alla relazione di Claudio Scognamiglio –, che la conclusione del contratto in *internet* avvenga secondo i collaudati parametri dell'offerta al pubblico (art. 1336 c.c.) o dell'invito ad offrire, ovvero secondo l'ordinario schema della proposta e dell'accettazione (art. 1326 c.c., con la nota presunzione dell'art. 1335 c.c.) (analitico e chiaro è stato qui l'intervento di Stefania Giona). Il richiamo di tali norme comporta, di conseguenza, l'applicabilità della disciplina relativa al tempo e al luogo della conclusione del contratto. Non mi pare che possa essere qui di ostacolo la particolare natura del contratto elettronico». Cfr. STANZIONE, *Commercio elettronico, contratto e altre categorie civilistiche*, in SICA – STANZIONE (a cura di), *Commercio elettronico e categorie civilistiche*, Milano, 2002, pp. 29, 31 e 32.

<sup>11</sup> ROPPO, *Il contratto del duemila*, Torino, 2002, pp. VII e IX.

progresso tecnologico impone riflessioni che, come si è già accennato, non danno adito a scelte interpretative univoche.

Prendendo in considerazione il noto principio enunciato nell'art. 1326, co. 1, c.c., il contratto è concluso nel *momento* in cui il proponente ha conoscenza dell'accettazione effettuata dall'oblato. Nonostante non vi sia alcun richiamo esplicito alla determinazione del *luogo* di conclusione, in dottrina ed in giurisprudenza è stato, a tal fine, ritenuto ugualmente applicabile l'articolo da ultimo citato, con la conseguenza che si è perciò unanimemente voluto individuare il luogo del perfezionamento del negozio in quello ove il proponente «ha conoscenza» dell'accettazione.

Interpretando tale norma nelle fattispecie in cui venga fatto ricorso a strumenti telematici, parte della dottrina ha ipotizzato che il *luogo* ed il *momento* di conclusione del contratto potessero essere determinati con riguardo al luogo ed al momento in cui il destinatario dell'accettazione abbia preso visione della dichiarazione a lui personalmente destinata<sup>12</sup>, con la conseguenza che «nel caso normale in cui il proponente abbia notizia dell'accettazione scaricando il messaggio nella sua sede, ivi si conclude il contratto»<sup>13</sup>. «[S]e l'accettazione avviene tramite *e-mail* secondo le regole generali, il contratto sarà concluso appena inviato il messaggio di accettazione e nel luogo in cui è situato il *computer* dell'impresa offerente»<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> Cfr., in ordine a tale posizione, ALBERTINI, *Osservazioni sulla conclusione del contratto tramite computers e sull'accettazione di un'offerta in Internet*, in *Giustizia civile*, Milano, 1997, II, pp. 45 e 46. Si tenga presente che il contributo è stato reso in epoca antecedente all'emanazione del D.P.R. n. 513 del 1997.

<sup>13</sup> ALBERTINI, *op. cit.*, p. 45.

<sup>14</sup> ALBERTINI, *op. cit.*, p. 45, così come riportato in DELFINI, *Contratto telematico e commercio elettronico*, cit., p. 87, nota n. 5. Il riferimento testuale all'*invio* del messaggio di accettazione, anziché alla sua *ricezione*, non appare del tutto corretto, dato che sembra cozzare contro il meccanismo di formazione del contratto delineato *ex art.* 1326, co. 1, c.c., dall'applicazione del quale, tuttavia, l'A. non mostra di discostarsi in riferimento alla determinazione del *luogo* di conclusione del contratto. Il riferimento all'*invio* dell'accettazione, che evoca il noto principio di spedizione tipico del *common law*, sembrerebbe dunque un refuso che trae origine dalla notevole riduzione dei tempi che intercorrono tra il momento della spedizione e quello della ricezione del messaggio inviato telematicamente, tanto da far ritenere, con una discutibile approssimazione, che essi finiscano quasi per coincidere.

La tesi sopra prospettata, per la verità, è rimasta del tutto minoritaria, dato che non pare totalmente in armonia con il principio di cui all'art. 1335 c.c., secondo cui, com'è noto, «La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui *giungono all'indirizzo del destinatario*, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia».

In tal modo, com'è stato efficacemente sottolineato, il nostro ordinamento non richiede l'effettiva conoscenza del destinatario, né la mera spedizione dell'atto di accettazione<sup>15</sup>, ma la sola «ricezione» dello stesso<sup>16</sup>, con la conseguenza che «l'efficacia dell'atto non è quindi subordinata all'evento psichico della conoscenza<sup>17</sup>, essendo a tali fini «necessario e sufficiente che esso sia stato ricevuto dal destinatario, e cioè che sia pervenuto al suo indirizzo»<sup>18</sup>. A riprova di ciò valga l'ulteriore considerazione che il sistema normativo italiano, nell'impianto codicistico, ha fissato *non* un principio di presunzione di conoscenza dell'atto di accettazione, *bensì* un principio in cui ciò che si presume è la *conoscibilità*<sup>19</sup>. Infatti, il destinatario della

---

<sup>15</sup> Rispettivamente indicati come «teoria della cognizione» e «teoria della spedizione»; Cfr. BIANCA, *Diritto civile, 3 - Il contratto*, Milano, 1987, p. 222.

<sup>16</sup> Difende la «teoria della cognizione», *ex multis*, GALGANO, *Il negozio giuridico*, Milano, 2002, pp. 83 e ss., il quale richiama anche la Relazione al Re n. 70 ove viene testualmente asserito che «non si può ammettere che un soggetto resti volontariamente obbligato senza avere la coscienza dell'esistenza del vincolo» che «si acquista appunto con la notizia della volontà dell'altra parte di piena adesione alla proposta». Precisa tuttavia l'A. che tale principio, in linea teorica riferibile al 1326, co. 1, c.c., trova una parziale correzione nel disposto dell'art. 1335 c.c., di modo che la «conoscenza dell'accettazione (...) è convertita in mera conoscibilità», «sicché il principio tedesco della ricezione» – in forza del quale il contratto è concluso al momento in cui l'accettazione è pervenuta all'indirizzo dell'offerente ed a prescindere dall'avvenuta conoscenza o meno dell'accettazione medesima – «differisce dal principio della cognizione solo perché il proponente non è ammesso a dare la prova che l'accettazione, sebbene pervenuta al suo indirizzo, è stata da lui senza colpa ignorata». Le differenze tra i due principi, tuttavia, diventerebbero particolarmente miti considerando il rigore con cui va assolto l'onere probatorio in ordine all'impossibilità di conoscenza senza colpa.

<sup>17</sup> BIANCA, *op. ult. cit.*, p. 222.

<sup>18</sup> BIANCA, *op. ult. cit.*, p. 222.

<sup>19</sup> Cfr. GIAMPICCOLO, così come cit. in BIANCA, *op. ult. cit.*, p. 224, nota n. 191.

dichiarazione di accettazione, per impedire gli effetti della conclusione del contratto, non può addurre la prova della effettiva mancanza di conoscenza dell'atto, essendo richiesto quel *quid pluris* che impone che la dimostrazione verta in ordine all'impossibilità incolpevole di poter prendere cognizione dell'atto.

Da tali considerazioni sembra di poter ricavare che, in realtà, la portata precettiva del disposto di cui all'art. 1335 c.c. va ben oltre la statuizione di un principio di conoscibilità della dichiarazione, determinando una effettiva *anticipazione* del momento di conclusione del contratto rispetto a quello astrattamente fissato nel citato art. 1326, co. 1, c.c., con considerazioni che coinvolgono sia l'elemento «*temporale*» della fattispecie perfezionativa, sia l'elemento «*spaziale*».

Quanto al primo, il momento di conclusione del contratto non è quello in cui il proponente ha conoscenza dell'accettazione inviatagli dall'oblato, bensì quello, logicamente e cronologicamente antecedente, in cui la dichiarazione di accettazione giunge nella sfera di disponibilità del proponente, ossia all'indirizzo di questi, a prescindere dal successivo momento di effettiva cognizione della dichiarazione (salva, ovviamente, la prova dell'incolpevole impossibilità di cui all'art. 1335 c.c.).

È chiaro che lo scenario prospettato dal legislatore del 1942 era quello di tipo tradizionale, non telematico. La conclusione del contratto di cui all'art. 1326 c.c., ideata essenzialmente per la contrattazione *inter absentes*, aveva come fattispecie prevalente lo scambio di corrispondenza tradizionale, su supporto cartaceo. In siffatto contesto, l'«*effetto anticipatorio*» del momento perfezionativo del contratto, realizzato dall'art. 1335 c.c. nei confronti del principio generale di cui all'art. 1326, co. 1, c.c., è apprezzabile in misura sicuramente meno rilevante rispetto ad un contesto in cui per la formazione del contratto si adoperino strumenti telematici, in grado di amplificare l'evidenziata portata precettiva ed anticipatoria dell'art. 1335 c.c.

L'invio delle comunicazioni elettroniche, infatti, può essere rilevato con un'approssimazione che non è segnata da una scansione temporale pressoché giornaliera, come avviene per il servizio postale tradizionale, bensì da scansioni temporali la cui stima è apprezzabile per lo più in ragione del minuto primo.

L'individuazione del momento perfezionativo, dunque, può essere effettuata con approssimazione sempre maggiore, potendosi individuare con una notevole precisione il momento di consegna del messaggio elettronico nella disponibilità del destinatario<sup>20</sup>.

Si noti che l'art. 1335 c.c., nel consacrare il principio di conoscibilità delle dichiarazioni recettizie, escludendo la rilevanza dell'elemento psicologico del destinatario (salvo la già ricordata dimostrazione dell'impossibilità incolpevole di avere conoscenza della dichiarazione), giudica determinante, ai fini del perfezionamento del contratto, il fatto (oggettivo) che la comunicazione raggiunga l'indirizzo del destinatario, a prescindere dall'*eventuale* ed *effettiva* conoscenza della dichiarazione di accettazione da parte del proponente, la quale, in ogni caso, attiene sicuramente ad un momento *successivo*.

Le considerazioni sopra riportate, riferite all'elemento «*temporale*» della fattispecie perfezionativa del contratto, hanno notevole incidenza anche sull'elemento «*spaziale*». Infatti, la disposizione di cui all'art. 1335 c.c., nel suo combinato disposto con l'art. 1326, co. 1, c.c., consacra come *luogo di conclusione del contratto* non quello in cui il proponente ha conoscenza dell'accettazione inviatagli dall'oblato, bensì quello, eventualmente diverso, in cui il proponente ha il proprio «*indirizzo*» ed a cui, ovviamente, la dichiarazione di accettazione viene recapitata.

A ben guardare, l'*anticipazione del momento perfezionativo* stabilita dall'art. 1335 c.c. è tale da cristallizzare come luogo di conclusione del contratto un luogo (solitamente) *diverso* rispetto a quello della cognizione dell'atto di accettazione.

L'irrilevanza dell'elemento psicologico (e, dunque, l'oggettivizzazione della fattispecie perfezionativa) impone di considerare scisso, ai fini della conclusione del contratto, il momento in cui l'accettazione giunge all'indirizzo del proponente (ossia il momento in cui si ha il perfezionamento negoziale) dal diverso momento, successivo ed eventuale, in cui la dichiarazione di accettazione è fatta oggetto di cognizione da parte del proponente.

---

<sup>20</sup> Si pensi ai servizi di validazione temporale collegati all'invio ed alla ricezione dei messaggi di posta elettronica, tra i quali, ad es., il servizio «*Legalmail*» di Infocamere.

In altre parole, a dispetto del tenore letterale del primo comma dell'art. 1326 c.c. e proprio in ragione del disposto di cui all'art. 1335 c.c., è possibile operare una scissione logica e cronologica tra i due momenti sopra evidenziati, avendosi l'effetto di una *marcata «procedimentalizzazione» della fattispecie perfezionativa*, nella quale l'elemento cognitivo esce dalla fase della conclusione del contratto, collocandosi in un momento non solo successivo, ma addirittura eventuale<sup>21</sup>.

Ciò fa sì che la determinazione del luogo di perfezionamento debba essere valutato in relazione al primo dei due momenti indicati, ossia quello in cui la dichiarazione di accettazione raggiunge l'indirizzo del proponente. In definitiva, l'individuazione del luogo di conclusione del contratto finisce per coincidere, interpretando gli articoli dianzi citati, con l'«indirizzo» del destinatario a cui perviene la comunicazione negoziale.

L'*irrelevanza* del momento di *effettiva cognizione* induce a ritenere non correttamente sostenibile la tesi, sopra accennata, che individua il luogo di conclusione del contratto con quello in cui la posta elettronica viene «scaricata» sul *client* o visionata, sempre attraverso il *client*, direttamente sul *server* del *provider*, mediante servizi di *web-mail* che rendono gestibile l'*account* di posta elettronica senza alcuna necessità, da parte dell'utente, di effettuare il *download* dei messaggi sul proprio *computer* (o comunque sul *computer* in uso mediante collegamento remoto). Infatti, ancor prima che l'offerente prenda cognizione del contenuto del messaggio di accettazione, in forza del combinato disposto degli artt. 1326, co. 1, e 1335 c.c., il contratto viene a perfezionarsi allorché tale messaggio pervenga all'«indirizzo» del destinatario.

---

<sup>21</sup> Si consideri che il contratto è da considerare concluso anche nell'ipotesi in cui il proponente, per esempio, cancelli inavvertitamente, ancor prima di averne appreso il contenuto, il messaggio elettronico contenente l'accettazione contrattuale, pervenutogli nella propria casella di posta elettronica. In un contesto tradizionale, invece, il contratto risulta concluso, com'è noto, al momento in cui avviene il recapito, al domicilio del proponente, della busta contenente l'accettazione, anche qualora il proponente medesimo sia temporaneamente assente dal proprio domicilio, ovvero qualora egli, ricevuta la busta contenente l'accettazione, conservi il plico chiuso e rimanga nell'incertezza in ordine ai suoi effettivi contenuti, adesivi o reiettivi della proposta contrattuale.

Nell'ambito della contrattazione telematica, al fine di conservare la portata precettiva dell'art. 1335 ult. cit., unanimemente si è sostenuto che l'«indirizzo» a cui la comunicazione deve essere inviata, per determinare la fattispecie perfezionativa del contratto, può ben essere quello «elettronico» o quello di «posta elettronica»<sup>22</sup> e non necessariamente il solo indirizzo «geografico». Il preteso carattere «virtuale» dell'ambiente telematico, con un'aggettivazione che sembra quasi suggerire uno svincolarsi di Internet al dato reale e dai consueti elementi di spazialità e di temporalità<sup>23</sup>, va ridimensionato fortemente nella sua accezione, dal momento che il fenomeno telematico si basa su infrastrutture (*hardware*) fisicamente esistenti e geograficamente ubicate e si realizza mediante la veicolazione di impulsi elettronici che appartengono al dato reale<sup>24</sup>, lasciano

---

<sup>22</sup> Sulle differenze semantiche tra tali accezioni si sofferma FINOCCHIARO, *Lex mercatoria e commercio elettronico. Il diritto applicabile ai contratti conclusi su Internet*, in RICCIUTO – ZORZI (a cura di), *op. cit.*, pp. 23 e ss. Cfr., altresì, quanto si argomenterà in seguito.

<sup>23</sup> Cfr. le eleganti pagine di CAMARDI, *Gli accordi telematici: un nuovo modello di scambio*, in RICCIUTO – ZORZI (a cura di), *op. cit.*, pp. 4 e 5, nelle quali l'A., riferendosi ad Internet, ne sosterebbe la dimensione «spaziale» ed «atemporale», laddove, con riferimento a quest'ultima, sostiene che «(...) Internet modifica il senso del tempo. Noi parliamo in proposito di “tempo reale”, ma il tempo reale di Internet è il non tempo della “cliccata”, è l'immediatezza di un gesto che consuma il gesto medesimo nell'istante del suo compimento e talvolta in quanto tale elimina la possibilità di altri gesti successivi, ad effetti contrari (sto pensando, ad esempio, alla disciplina della revoca delle dichiarazioni contrattuali fra persone lontane). Il tempo reale sembra così più vicino al concetto di tempo virtuale che non a quello di tempo storico. Una sorta di concetto di tempo storico: il sistema non può interrompersi, deve funzionare 24 ore su 24. Il tempo individuale scandito dall'utente di Internet trova dinanzi a sé il tempo perenne del sistema, un tempo tendenzialmente senza scansioni». In riferimento alla prima dimensione, invece, testualmente l'A. afferma che «Esattamente come la già indicata atemporalità, l'aterritorialità di Internet è un indizio del carattere autoreferenziale del sistema, della necessità che esso esprime di imporre la dominanza del suo connotato (di sistema) tecnico su tutte le relazioni umane che in esso e tramite esso possono istituirsi. L'utente/navigatore che accede ad Internet è utente nel senso letterale del termine: egli usa il sistema secondo regole che lo stesso impone. E le regole giuridiche sullo spazio e sul tempo, che presuppongono quel mondo reale – cui siamo stati abituati – di cittadini pensanti e parlanti, si adattano all'artificialità e all'evanescenza di un sistema che conosce rapporti fra uomini».

<sup>24</sup> Cfr. BORRUSO, *L'informatica per il giurista*, Milano, 2001, p. 53, il quale parla testualmente di «scindibilità fisica» dei *bit* dal supporto che li contiene.

tracce che sono collocabili nel tempo e nello spazio, con una precisione spesso sorprendente<sup>25</sup>.

Sulla scia di tali considerazioni si è individuato il *momento di conclusione del contratto*, in forza delle norme codicistiche, con il momento in cui la dichiarazione di accettazione giunge al *server* dell'offerente ovvero al *server* del fornitore di servizi Internet presso il quale l'offerente ha un *account* di posta elettronica o un servizio di *hosting*. Parallelamente, si è preteso di individuare il *luogo di conclusione del contratto*, a rigore, con il luogo in cui si trova fisicamente ubicato il *server* dell'offerente (nell'ipotesi in cui l'offerente abbia stipulato un contratto di *housing* con un *Internet Service Provider* o nell'ipotesi in cui l'offerente sia egli stesso un ISP) ovvero in cui è ubicato il *server* del fornitore di servizi Internet presso cui l'offerente stesso è appoggiato. Alla stessa conclusione è giunto chi ha criticato la tesi sopra riportata, che pretende di individuare il luogo di perfezionamento nel luogo in cui il proponente scarica sul proprio *computer* il messaggio di posta elettronica, eccedendo la difficoltà tecnica di tale individuazione nell'ipotesi in cui si ricorra a tecnologie mobili, come ad esempio ove si faccia uso di portatili collegati ad Internet mediante telefoni cellulari<sup>26</sup>.

Mentre l'individuazione dell'elemento «temporale» non è parsa particolarmente difficoltosa, al contrario la determinazione dell'elemento «spaziale», anche nel senso poco sopra precisato, ha dato adito a notevoli perplessità, connesse alle caratteristiche tecniche del mezzo impiegato per la comunicazione delle dichiarazioni negoziali.

Al fine di conferire maggiore efficienza alle trasmissioni telematiche di dati, infatti, possono verificarsi duplicazioni di siti (c.d. siti «*mirror*») che, essendo posizionati per lo più a notevole

---

<sup>25</sup> Si pensi anche alla operazione di *validazione temporale* di cui alla normativa resa in materia di firme elettroniche e di documento elettronico, con riferimento al D.P.R. 445 del 2000 e ss. mod., nonché ai regolamenti di attuazione.

<sup>26</sup> Tra i sostenitori della tesi dell'individuazione del luogo di conclusione del contratto nel luogo di ubicazione del *server* cfr., tra tutti, TOSI, *La conclusione dei contratti «on line»*, in TOSI (a cura di), *I problemi giuridici di Internet*, cit., p. 26, il quale precisa che «nel caso di *e-mail* il luogo di conclusione sarà il luogo fisico dove si trova collocato il *server* del *provider* con cui è stato stipulato il contratto di accesso e dove è stato assegnato uno spazio di memoria per l'indirizzo *e-mail*».

distanza geografica dal sito da replicare, consentono di snellire il traffico delle comunicazioni veicolate sulle grandi dorsali che compongono Internet. Per altro verso va considerato che nella redazione dei siti *web*, soprattutto con riferimento a quelli di particolare complessità ed articolazione, è usuale il rinvio a documenti contenuti su *server* diversi, anche se il sito medesimo può essere approntato in modo tale da apparire come se avesse una struttura unitaria ed una collocazione sul medesimo *server*<sup>27</sup>. Ulteriori difficoltà sorgono, infine, nell'ipotesi in cui un sito, pur conservando il *domain name* che lo contraddistingue e lo rende raggiungibile mediante un motore di ricerca, cambi il *server* che lo ospita, senza che l'utente possa averne percezione, dato che la visualizzazione del sito rimane inalterata.

I suddetti fenomeni di dislocazione del *server* rendono arduo, e talvolta impossibile, determinare il luogo di conclusione del contratto, se inteso, sulla scorta dei citati artt. 1326 e 1335 c.c., come il *server* (di «appoggio» dell'offerente) nel quale perviene il messaggio di accettazione della proposta contrattuale.

Tali considerazioni hanno fatto avanzare, in dottrina, la tesi dell'irrelevanza dell'ubicazione del *server*, la quale risulta ora corroborata anche da diversi documenti comunitari, con

---

<sup>27</sup> Si pensi, a mero titolo esemplificativo, ai siti con struttura a «*frame*», richiamanti pagine collocate anche in altri *server*, senza che si abbia alcuna percezione della loro differente collocazione; si pensi, ancora, all'ipotesi di pagine i cui contenuti si compongono a seguito dell'interrogazione effettuata dall'utente, reperendo informazioni contenute in *database* dislocati su altri *server*; si pensi, inoltre, a pagine aventi tutte la medesima impostazione grafica – *rectius*, il medesimo «*style*» – e riportanti tutte il medesimo logo che contraddistingue il fornitore di beni o il prestatore di servizi che ha allestito il *website*, ma collocate su *server* diversi, di modo che, «*clickando*» sui collegamenti ipertestuali a ciò predisposti, si richiamano pagine che, pur appartenenti logicamente allo stesso sito, si trovano dislocate su macchine differenti, ciascuna con una diversa ubicazione geografica. Con riferimento alla posta elettronica, a tal riguardo, è stato inoltre precisato che «La corrispondenza inviata all'indirizzo elettronico è resa disponibile al destinatario, da parte dell'*Internet Provider*, senza che quest'ultimo indichi di quale elaboratore elettronico si avvale per la registrazione dei dati contenuti nella casella di posta elettronica; e non è infrequente che il *Provider* distribuisca tali dati in elaboratori volta a volta collocati in luoghi geografici diversi, a seconda delle proprie esigenze organizzative interne. Poiché la custodia di dati informatici in questo o quell'elaboratore è dunque circostanza accidentale, una localizzazione in tal senso del sito e dell'indirizzo elettronico non è praticabile». Cfr. DELFINI, *Contratto telematico e commercio elettronico*, cit., p. 89.

particolare riferimento alla Direttiva 2000/31/CE sul «*Commercio elettronico*»<sup>28</sup>, nonché, con specifico riguardo al settore assicurativo, alla «*Comunicazione interpretativa*» resa dalla Commissione europea in materia di «*Libera prestazione di servizi e interesse generale nel settore delle assicurazioni*»<sup>29</sup>. In particolare, infatti, occorre tener presente che al *Considerando* n. 19 della direttiva da ultimo citata, seppur con considerazioni che riguardano il regime di stabilimento nell'ambito del mercato interno, viene affermato l'eloquente principio secondo cui «Il luogo di stabilimento, per le società che forniscono servizi tramite siti Internet, non è là dove si trova la tecnologia di supporto al sito né là dove esso è accessibile, bensì il luogo in cui tali società esercitano la loro attività economica. Se uno stesso prestatore ha più luoghi di stabilimento, è importante determinare da quale luogo di stabilimento è prestato il servizio in questione. Nel caso in cui sia difficile determinare da quale luogo un determinato servizio è prestato, tale luogo è quello in cui il prestatore ha il centro delle sue attività per quanto riguarda tale servizio specifico».

In armonia con tale orientamento, nella predetta Comunicazione interpretativa il discorso in ordine all'irrelevanza dell'ubicazione degli apparati tecnologici viene calato direttamente in relazione ai contratti di assicurazione, anche se ancora una volta le osservazioni delle istituzioni comunitarie sono intente non alla disciplina degli aspetti contrattuali, bensì a quelli relativi all'individuazione del regime applicabile (tra libera prestazione o libertà di stabilimento) all'interno del mercato interno. Segnatamente, infatti, viene ivi precisato che «L'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (...), e in particolare del commercio elettronico (ad esempio Internet) per la conclusione

---

<sup>28</sup> La direttiva 2000/31/CE, com'è noto, è stata attuata nel nostro ordinamento giuridico con D.Lgs. 9 aprile 2003 n. 70, pubblicata in G.U. 14 aprile 2003, S.O. n. 61. Per un commento ad essa cfr. ROSSELLO – FINOCCHIARO – TOSI (a cura di), *Commercio elettronico, documento informatico e firma digitale. La nuova disciplina*, cit.; TOSI (a cura di), *Commercio elettronico e servizi della società dell'informazione*, Milano, 2003. Cfr., inoltre, ZENO ZENCOVICH, *Note critiche sulla nuova disciplina del commercio elettronico dettata dal d.lgs. 70/03*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2003, pp. 505 e ss.

<sup>29</sup> Pubblicata in G.U.C.E. C 43/5 del 16 febbraio 2000. Sul punto cfr., *amplius*, BRAVO, *Il collocamento dei prodotti assicurativi tramite Internet*, Milano, 2001, pp. 40 e ss.; BRAVO, *La distribuzione tramite Internet*, in ALPA (a cura di), cit., in corso di pubblicazione.

dei contratti d'assicurazione che coprono un rischio (un impegno) situato in uno Stato membro diverso dal luogo di stabilimento dell'assicuratore con cui è firmato il contratto, deve essere considerato come un'attività di assicurazione esercitata in regime di libera prestazione di servizi, senza che vi sia uno spostamento delle parti contraenti. Inoltre, nella maggior parte dei casi, si tratta di prestazioni di servizi fornite in modo duraturo. A tal fine, per determinare il luogo di stabilimento dell'impresa di assicurazione con cui è concluso il contratto, è opportuno prendere in considerazione lo Stato membro di stabilimento dell'assicuratore che esercita in maniera effettiva tale attività (sede sociale, succursale), e non il luogo in cui si trovano i mezzi tecnologici utilizzati per fornire il servizio (ad esempio il luogo in cui si trova il server Internet)».

Da tali riscontri comunitari se ne è fatta discendere una certa incidenza in ordine all'interpretazione giuridica delle disposizioni volte all'individuazione del luogo di conclusione del contratto, considerando irrilevante la posizione geografica del *server* (o delle altre apparecchiature informatiche tanto del *provider* quanto dell'offerente) ed attribuendo un carattere decisivo al *luogo in cui viene esercitata l'attività di impresa*.

Pertanto, la dottrina che si è occupata delle questioni relative alla contrattazione telematica ritiene che il luogo di conclusione dell'accordo patrimoniale debba più correttamente coincidere con il luogo in cui il destinatario dell'accettazione ha la sede dei propri affari o dei propri interessi.

Esplicitamente è stato infatti affermato che «Poiché il sito *Internet* o l'indirizzo *e-mail* ad esso connesso sono pubblicizzati ed utilizzati, da colui che offre beni o servizi, in relazione alla propria attività commerciale o professionale, si dovrà concludere che l'accettazione e le altre dichiarazioni giuridiche recettizie inviate all'indirizzo elettronico di questi vanno considerate come ricevute nel medesimo luogo che l'ordinamento considera come centro della sfera giuridica del destinatario, vale a dire la sede dell'impresa o dell'attività professionale del destinatario medesimo»<sup>30</sup>.

---

<sup>30</sup> DELFINI, *Contratto telematico e commercio elettronico*, cit., p. 90. L'A., che nel discorso non sembra contempli l'ipotesi in cui l'imprenditore o il professionista assumano, almeno formalmente, la posizione contrattuale di oblatore, corrobora l'assunto rinviando al documento reso in data 30 luglio

Generalizzando il principio sopra riportato, che appare troppo univocamente orientato all'ipotesi in cui l'offerente sia un'impresa, il luogo di conclusione del contratto andrebbe in tal senso individuato nel luogo in cui il soggetto, che nelle dinamiche contrattuali si trova formalmente nella posizione di offerente (sia esso impresa o no; consumatore, professionista o fornitore; etc.), ha la sede dei propri interessi. In altre parole, nel luogo della sede legale, della sede operativa, del domicilio (eventualmente elettivo) o della residenza, secondo una valutazione da condursi in riferimento al caso di specie.

### **La tesi della rilevanza negoziale del nome a dominio**

I criteri di individuazione del luogo di perfezionamento del contratto telematico, avanzati finora in dottrina, vanno tuttavia riesaminati alla luce di considerazioni ulteriori.

Il principio da ultimo evidenziato, infatti, non sembra completamente soddisfacente, giacché non tiene conto dell'effettivo «indirizzo» di posta elettronica o dell'effettivo «indirizzo» del sito *web* a cui viene spedita l'accettazione ai fini del perfezionamento negoziale. Aderendo a qualsivoglia delle tesi sopra passate in rassegna, ne conseguirebbe il principio secondo cui il luogo di perfezionamento del contratto verrebbe ad essere considerato il medesimo indipendentemente dall'indirizzo di posta elettronica (o dall'indirizzo del sito *web*) utilizzato dall'offerente.

In sostanza, ciascuna delle tesi sopra esposte finirebbe per affermare il principio di irrilevanza dell'«indirizzo» telematico scelto, sia esso inteso come indirizzo di posta elettronica o indirizzo del sito Internet al quale, tramite la compilazione di appositi «form», viene recapitato il messaggio di accettazione.

Al fine di conferire un significato giuridico all'utilizzo di un «indirizzo» telematico anziché di un altro, per scopi contrattuali, sembra più corretto sostenere che il luogo di conclusione del contratto coincida con il luogo in cui ha la propria sede o il

---

1998, p. 53, in Roma, dall'allora Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avente ad oggetto «*Linee di politica per il commercio elettronico*», il quale si sarebbe espresso «nel senso della conclusione del contratto telematico nel luogo ove l'impresa offerente ha la sede legale, perché ivi si avrebbe la conoscenza dell'accettazione del cliente». Aderisce a tale interpretazione, richiamando una precedente opera dell'A. da ultimo citato, CAVALAGLIO, *op. cit.*, p. 112.

proprio domicilio il soggetto a nome del quale risulta effettuata la registrazione del *domain name* utilizzato per la ricezione delle comunicazioni telematiche, sia in caso di ricezione della dichiarazione per posta elettronica (visionata *on-line* dal *server* in modalità remota – attraverso un servizio di *webmail* – o sul *client*, dopo il necessario *downloading* dei messaggi – mediante un *software* di gestione della posta elettronica) sia in caso di ricezione direttamente attraverso il sito *web* dell'offerente (ad esempio mediante un «*form*» appositamente predisposto).

In altre parole, il luogo di conclusione del contratto potrebbe individuarsi nella sede o nel domicilio del soggetto titolare dei diritti di utilizzazione del nome a dominio, da questi dichiarati al momento della richiesta di registrazione alla competente *registration authority* ovvero successivamente, in caso di variazione.

Nell'intento di semplificare il discorso che si sta conducendo, si proverà ad ipotizzare, di seguito, una fattispecie di conclusione del contratto tramite posta elettronica.

Si assuma che «A» e «B» siano, rispettivamente, il proponente e l'oblato di un contratto concluso telematicamente tramite *e-mail* e che «A» possieda diversi *account* di posta elettronica, tra i quali alcuni «appoggiati» su diversi nomi a dominio di noti fornitori di servizi Internet (ad es.: «aaaa@tin.it»; «aaaa@libero.it»; «aaaa@tiscali.it»; «aaaa@hotmail.com») ed uno «appoggiato» su un *domain name* registrato a nome di «A» («aaaa@aaaa.it»).

Qualora «A», comunicata la proposta contrattuale a «B», dichiarerà di voler ricevere la dichiarazione di accettazione contrattuale all'*account* di posta elettronica «aaaa@libero.it» e l'accettazione ivi effettivamente viene inviata, il contratto potrà ritenersi concluso, secondo l'interpretazione che in questa sede si prospetta, nel luogo in cui ha la sede legale il soggetto che ha ottenuto la registrazione del nome di dominio «libero.it». Ad identica conclusione dovrebbe giungersi, *mutatis mutandis*, nell'ipotesi in cui si ricorra agli *account* ottenuti presso altri ISP.

Nella diversa ipotesi in cui si ricorra all'*account* «aaaa@aaaa.it», invece, il luogo di conclusione del contratto potrà ritenersi concluso ove «A» ha la propria sede legale o il proprio domicilio, giacché è egli e non altri, nell'esempio prospettato, il titolare del *domain name* utilizzato per l'*account* di posta elettronica.

Aderendo, invece, all'ultima delle diverse tesi sopra illustrate, attualmente maggioritaria, il luogo di conclusione del contratto sarebbe sempre il medesimo e coinciderebbe con il luogo in cui «A» ha la propria sede o il proprio domicilio, a prescindere dall'*account* utilizzato per la ricezione del messaggio.

Si noti, a maggior conforto della tesi che in questa sede si propone, come il simbolo «@», presente in ogni indirizzo *e-mail*, assuma il significato di «*at*» (ossia «presso»), conformemente alla pronuncia inglese di tale simbolo, ed indichi che il *personale* indirizzo di posta elettronica è tenuto *presso* un soggetto (ente pubblico, società commerciale, ditta individuale, associazione, fondazione, persona fisica, etc.), eventualmente diverso dal titolare dell'indirizzo in questione, in forza di un *rapporto sottostante* di varia natura (impiego, collaborazione, contratto per la fornitura di servizi telematici, etc.) *al quale non può non essere riconosciuto un significato giuridico incidente in tema di formazione del contratto*<sup>31</sup>.

La scelta dell'indirizzo di posta elettronica da utilizzare per fini contrattuali assume, dunque, un significato giuridico del tutto peculiare, dato che tale scelta finisce per indicare le risorse del soggetto *presso* cui i messaggi vengono ricevuti e messi a disposizione. In altre parole, la scelta dell'indirizzo *e-mail* individua un insieme di risorse informatiche che vengono utilizzate per la ricezione dei messaggi e che sono riferibili al soggetto, eventualmente diverso dal primo, che ha la titolarità del

---

<sup>31</sup> I termini del discorso si apprezzano maggiormente con un diverso esempio, dotato di maggior concretezza, dal quale può rilevarsi l'opportunità che venga riconosciuta una *valenza giuridica* al *rapporto sottostante* instaurato tra il titolare di un indirizzo *e-mail* ed il titolare del *nome a dominio* presso cui tale indirizzo è «appoggiato». Chi scrive ha sia un *account* di posta elettronica presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca in (...) Informatica Giuridica (CIRSFID) dell'Università di Bologna (fbravo@cirfid.unibo.it), sia un *account* privato, «appoggiato» su un *domain name* registrato a proprio nome, relativo all'attività professionale svolta (fabio.bravo@studiolegalebravo.it). Utilizzando a fini contrattuali tali *account* per la ricezione di un'eventuale dichiarazione di accettazione di una proposta contrattuale, il contratto potrebbe reputarsi concluso o nel luogo in cui ha la sede l'Università di Bologna o nel diverso luogo in cui ha la sede il titolare del nome a dominio «studiolegalebravo.it», e ciò a seconda che si ricorra, rispettivamente, al primo o al secondo dei due *account*.

*nome a dominio* presso cui l'*account* di posta elettronica è «appoggiato»<sup>32</sup>.

Il discorso, sul quale in questa sede si ritiene di non dover indugiare oltre per le già richiamate esigenze di economia della presente trattazione, rinviando ad altra sede per considerazioni più approfondite, è chiaramente riferibile anche alle comunicazioni inoltrate direttamente al sito *web* dell'offerente, tramite appositi servizi (es. predisposizione di un «*form*» *ad hoc*). Anche in tal caso è da ritenere che assuma rilevanza la sede o il domicilio dichiarati alla competente *registration authority* dal soggetto che ha provveduto alla registrazione del *nome a dominio* a cui corrisponde il sito in questione<sup>33</sup>.

## **Legislazione speciale e conclusione del contratto telematico**

Le norme codicistiche riguardanti gli schemi generali di formazione del contratto sono state affiancate da disposizioni speciali relative alla conclusione del contratto per via telematica, al fine di tener conto di talune peculiarità che l'uso dello strumento tecnologico comporta.

Deve tenersi in primo luogo a mente la disposizione ora contenuta nell'art. 14 (rubricato «*Trasmissione del documento informatico*») del D.P.R. 445/2000 e ss. mod. (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), in forza del cui primo comma «Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso all'*indirizzo elettronico* da questi dichiarato».

Anche tale norma, come quella codicistica di cui all'rt. 1335, ha dato adito a diverse soluzioni interpretative, delle quali si darà conto *infra*.

---

<sup>32</sup> Ritornando all'esempio proposto nella precedente nota, utilizzare il primo dei due indirizzi di posta elettronica che si sono indicati ha il significato giuridico di voler ricorrere (si assume per fini negoziali) alle risorse del Centro di Ricerca dell'Università bolognese per addivenire al perfezionamento contrattuale.

<sup>33</sup> Si noti che, anche con riferimento alla *registration authority* italiana, sono previsti appositi sistemi di interrogazione, utilizzabili *on-line*, dai quale è possibile ricavare i dati relativi all'assegnatario del nome a dominio, le sue generalità, le generalità del *maintainer*, nonché le rispettive sedi o ubicazioni geografiche.

Preliminarmente si noti che il legislatore all'art. 22 del medesimo T.U. (già art. 1 del D.P.R. 513/1997) precisa che per «*indirizzo elettronico*» deve intendersi «l'identificatore di una risorsa fisica o logica in grado di ricevere e registrare documenti informatici». A commento di tale disposizione una nota dottrina, facendo leva sul significato tecnico-informatico di «*indirizzo elettronico*», ha inteso tracciare delle differenze semantiche tra quest'ultima espressione e quella di «*indirizzo di posta elettronica*», giungendo ad affermare che «l'indirizzo elettronico è quindi l'identificativo numerico che univocamente individua un computer: per i computer connessi in Internet si tratta del cosiddetto indirizzo IP (*Internet Protocol*). L'indirizzo elettronico è, per esempio, quello che individua il *server* della posta elettronica di un *service provider*, dove un soggetto ha la sua casella o *account* di posta elettronica. Infatti, ogni apparecchiatura connessa in rete, sia essa un computer o altro, deve avere un indirizzo univoco all'interno della rete, altrimenti sarebbe impossibile inviare a quella apparecchiatura messaggi. Anche il computer di chi si collega a Internet tramite un *service provider* ha un numero, ma tale numero solitamente è diverso per ogni connessione e rimane univoco sino a che la connessione è attiva. L'indirizzo elettronico, secondo la definizione recata dall'art. 1 [del D.P.R. 513/1997, ora art. 22 del D.P.R. 445/2000], non coincide con l'indirizzo di posta elettronica. L'indirizzo di posta elettronica di un soggetto identifica, invece, una casella virtuale, cioè un'allocazione di memoria, nel *server* del *service provider*. L'indirizzo elettronico non identifica necessariamente direttamente il computer del soggetto destinatario del messaggio, cioè nell'esempio, dell'utente che ha un contratto con il *service provider* per la fornitura di servizi di posta elettronica), bensì l'indirizzo del *server* del *service provider*»<sup>34</sup>.

Le trascritte annotazioni, indiscutibilmente pregevoli sotto il profilo della precisione terminologica, appaiono però in una non perfetta sintonia con la *ratio legis*, desumibile dal combinato disposto dell'art. 22 del D.P.R. 445/2000 con l'art. 14 del medesimo testo normativo, e ciò sotto diversi profili.

Innanzitutto è difficile ipotizzare che un soggetto dichiari, come proprio *indirizzo elettronico*, un *IP address* che la maggior

---

<sup>34</sup> FINOCCHIARO, *Lex mercatoria e commercio elettronico. Il diritto applicabile ai contratti conclusi su Internet*, cit., pp. 23 e ss.

parte delle volte si ignora completamente o, come ricorda la stessa dottrina citata, non è conoscibile a priori, potendosi trattare di un indirizzo IP c.d. «dinamico», attribuito di volta in volta dall'*Internet Service Provider* a ciascun utente al momento della connessione e non conoscibile a priori. Conseguentemente, appare dubbio che l'espressione usata dal legislatore, ex art. 22 del D.P.R. 445/2000, possa essere riferita alla nozione tecnica di «indirizzo elettronico» sopra univocamente intesa come «indirizzo IP» (almeno con riferimento al combinato disposto con l'art. 14 del medesimo testo normativo).

In secondo luogo v'è da considerare che, a ben guardare, la nozione di «indirizzo elettronico» di cui al citato art. 22 non sembra contrastare affatto con il concetto di «indirizzo di posta elettronica». Infatti, l'*account* di posta elettronica vale ad individuare (o identificare) una «*mail-box*» (ossia una porzione di memoria del *server*) nella quale vengono ricevuti e registrati i messaggi inviati in formato elettronico, con gli eventuali file allegati. In sostanza, non pare sussistano ostacoli nel ravvisare anche nella *casella di posta elettronica* una «risorsa» (intesa come parte di una unità di memoria) «in grado di ricevere e registrare documenti informatici». Di conseguenza, l'indirizzo *e-mail* ben potrebbe essere inteso come l'«identificatore» di tale «risorsa», in pieno rispetto del dettato normativo, anche nella sua interpretazione letterale.

In terzo luogo, anche volendo aderire all'interpretazione restrittiva di «indirizzo elettronico» come «*IP address*», occorre osservare che quest'ultimo, sia esso «statico» o «dinamico», viene solitamente associato ad un *domain name*, secondo i principi del DNS (*Domain Name System*), di modo che la stringa alfanumerica che compone il nome a dominio possa essere automaticamente convertita nell'indirizzo IP corrispondente. L'associazione del *domain name* al relativo *IP address*, assicurata dalla competente *registration authority* (la quale detiene e controlla anche i dati del soggetto richiedente la registrazione – ed assegnatario del nome a dominio –, ricevuti unitamente ad una dichiarazione di responsabilità da parte di quest'ultimo, almeno per ciò che concerne la *registration authority* italiana), fa sì che il *domain name*, dunque, possa essere interpretato come «indirizzo elettronico» anche nel senso tecnico e restrittivo proposto dalla dottrina citata. Ciò vale sia con riferimento alle ipotesi in cui le comunicazioni dei messaggi elettronici (ed in particolare delle

dichiarazioni negoziali elettroniche) vengano indirizzate direttamente al sito del destinatario, ad esempio mediante un apposito «form» che consenta la ricezione dei dati con modalità e protocolli diversi rispetto a quelli usati per la posta elettronica, sia nell'ipotesi in cui le predette comunicazioni vengano trasmesse ad un indirizzo *e-mail* (il quale, com'è noto, è «appoggiato» su un corrispondente nome a dominio. Al riguardo si veda, infatti, la parte a destra del simbolo «@», contenuta in ciascun indirizzo di posta elettronica).

Da tali rilievi, ai fini della determinazione del luogo di conclusione del contratto, sembra di cogliere un'ulteriore conferma alla tesi della rilevanza della sede, del domicilio o della residenza dichiarata dall'assegnatario del *domain name*, in occasione della registrazione, come del resto già affermato in precedenti contributi<sup>35</sup>.

Tornando all'art. 14, co. 1, del D.P.R. 445/2000, pertanto, non si ravvisano ostacoli nel considerare «inviato e pervenuto al destinatario» anche quel «documento informatico» che sia stato «trasmeso per via telematica» all'*indirizzo di posta elettronica* «dichiarato» dal destinatario medesimo.

Nel valutare i rapporti tra l'art. 14, co. 1, cit. e la disposizione civilcodicistica di cui all'art. 1335, la dottrina, come già precisato, ha assunto posizioni non univoche.

Si è sostenuto che la citata disposizione del D.P.R. 445/2000, ripetendo quella precedente inscritta nell'art. 12, co. 1, del D.P.R. 513/1997, richiamerebbe il criterio contenuto nell'art. 1335 c.c. (in forza del quale si presume che le dichiarazioni di volontà rivolte a destinatari determinati si reputano conosciute al momento in cui giungono al loro indirizzo, salva la prova dell'incolpevole impossibilità di riceverne notizia), ma con delle significative differenze, giacché il criterio delineato nella normativa speciale «non prevede la possibilità di esonerarsi dimostrando l'impossibilità non colposa di averne avuto notizia,

---

<sup>35</sup> Cfr. BRAVO, *La conclusione dei contratti telematici*, relazione tenuta nell'ambito del Corso di Alta Formazione in «Diritto dei consumi e responsabilità civile» presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma «La Sapienza», a.a. 2002/2003; BRAVO, *La conclusione dei contratti per via telematica*, in ALPA (a cura di), *Assicurazioni*, Torino, in corso di pubblicazione; Bravo, «Domain names» e luogo di conclusione dei contratti telematici, in *Contratti*, 2004, in corso di pubblicazione.

con la conseguente implicita istituzione di una presunzione, non più *iuris tantum*, bensì *iuris et de iure*<sup>36</sup>.

Tale interpretazione è stata tuttavia criticata da altra dottrina, la quale, nell'interrogarsi sul rapporto tra le norma in questione, ha escluso che l'allora regolamento sulla firma digitale (D.P.R. 513/1997, in particolare l'art. 12, co. 1), ora confluito nel Testo Unico sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000, in particolare l'art. 14, co. 1), possa aver statuito una presunzione di conoscenza del documento informatico, dato che la disposizione mostra di disciplinare in via esclusiva il problema della *trasmissione* del documento, la cui conoscenza resta regolata dall'art. 1335 c.c.<sup>37</sup>.

In materia di trasmissione delle dichiarazioni negoziali, con riguardo all'incidenza sul procedimento di formazione del contratto, v'è stato chi ha preteso di sostenere che la norma *de qua* avrebbe introdotto nel nostro ordinamento, per i contratti conclusi per via telematica, il «principio della spedizione», tipico del *common law*. Altri, invece, anche in considerazione delle disposizioni di cui ai successivi commi secondo e terzo dell'art. 14 ult. cit. (secondo i quali, rispettivamente, «La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformità alle disposizioni del presente testo unico e alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, sono opponibili ai terzi» e «La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge») hanno sottolineato come il primo comma non statuisca solamente che il documento si intende *inviato*, bensì anche *pervenuto* al destinatario

---

<sup>36</sup> PASQUINO, *La conclusione del contratto nella direttiva sull'e-commerce*, cit., p. 101. Si noti come la presunzione assoluta ora evidenziata condurrebbe, per i contratti conclusi telematicamente, ad abbandonare definitivamente l'asserito *principio della cognizione*, giungendo all'affermazione di un *principio di ricezione* talmente rigoroso da apparire simile a quello tipico dell'esperienza tedesca, ossia senza il correttivo offerto dalla prova in ordine all'impossibilità di avere ricevuto notizia dell'atto.

<sup>37</sup> DELFINI, *Contratto telematico e commercio elettronico*, cit., p. 89, nota n. 8, il quale richiama gli analoghi orientamenti espressi dal Ministero dell'Industria, commercio e artigianato nel documento dal titolo «*Linee di politica per il commercio elettronico*», del 30 luglio 1998, p. 52.

se *trasmesso* all'indirizzo elettronico da questi dichiarato<sup>38</sup>. Dal che se ne è fatto discendere l'istituzione del un nuovo *principio di presunzione della ricezione* del documento informatico telematicamente trasmesso<sup>39</sup>. Conseguentemente, valutando le connessioni con l'art. 1335 c.c., nell'ipotesi in cui la trasmissione concerna la dichiarazione di accettazione di una proposta contrattuale, si è pertanto detto che, in tema di formazione dei contatti conclusi per via elettronica, «il principio della cognizione mitigato dal principio di presunzione di conoscenza (...) dovrà essere coordinato con un'ulteriore presunzione: quella di ricezione del documento contrattuale. Quindi l'accettazione telematicamente trasmessa si intenderà conosciuta se pervenuta (all'indirizzo elettronico del proponente) e pervenuta se inviata»<sup>40</sup>.

In realtà, entrambe tali ultime tesi, quella relativa al *principio di spedizione* e quella concernente il *principio di presunzione della ricezione*, sembrano poggiare sull'interpretazione del concetto di *trasmissione* connotata dal solo *invio* e non anche dalla *ricezione* della dichiarazione. Infatti, considerare concluso il contratto al momento della spedizione, quando in realtà la norma di cui all'art. 14, co. 1, del D.P.R. 445/2000 fa testuale riferimento alla «*trasmissione*», altro non significa che effettuare un'equiparazione tra i due concetti. Altrettanto dicasi per l'altra teoria, la quale fonda la presunzione di ricezione sull'attribuzione della medesima portata semantica al concetto di «*trasmissione*»<sup>41</sup>.

Diversamente da quanto argomentato in dottrina, pertanto, è da sostenere che il concetto di «*trasmissione*» debba

---

<sup>38</sup> Cfr., in particolare, FINOCCHIARO, *Lex mercatoria e commercio elettronico. Il diritto applicabile ai contratti conclusi su Internet*, cit., p. 25.

<sup>39</sup> FINOCCHIARO, *op. ult. cit.*, p. 25.

<sup>40</sup> FINOCCHIARO, *op. ult. cit.*, p. 26.

<sup>41</sup> Infatti testualmente è stato affermato che l'accettazione telematicamente trasmessa si considererebbe pervenuta se «*inviata*». Cfr. FINOCCHIARO, *op. ult. cit.*, p. 26. Si noti come la lettera della norma affermi che il documento trasmesso per via telematica sia da intendersi «*inviato e pervenuto* (...) se *trasmesso*» all'indirizzo elettronico del destinatario, e non che il documento è da intendersi «*pervenuto*» se «*inviato*». Dunque, più che una presunzione di ricezione, la norma pare voler solamente adeguare il principio di cui all'art. 1335 c.c. alla nuova realtà telematica, fissando come elemento fondamentale per l'applicazione della disposizione codicistica in parola non l'indirizzo geografico del destinatario, secondo la rappresentazione del legislatore del 1942, bensì quello *elettronico*. Sul punto ci si soffermerà nel prosieguo.

necessariamente richiedere non solo l'«invio», ma anche la «ricezione» del messaggio, e ciò non solo per le considerazioni di carattere semantico, ma anche in forza di un'interpretazione letterale della norma *de qua*, in sintonia con la *ratio* ad essa sottesa.

Sotto il primo profilo, infatti, non pare possa sostenersi che un messaggio *inviato* ma *non ricevuto* sia stato *trasmesso* al destinatario, dato che la nozione di «trasmissione» consta sia della fase di «invio» che della fase di «ricezione». Dunque, un'accettazione *inviata* ma *non ricevuta* è un'accettazione *non trasmessa* al destinatario.

Per ciò che attiene al secondo profilo, l'art. 14, co. 1, del D.P.R. 4445/2000, si esprime con una singolare sequenza «verbale», laddove statuisce che «il documento *trasmesso* (...) si intende (...) *inviato* e *pervenuto* se *trasmesso* (...)». Anche ad analizzare la lettera della norma, risulta dunque che il concetto di trasmissione sia stato pleonasticamente riferito all'invio ed alla ricezione del documento. L'isolamento verbale poc'anzi effettuato dà conto di come, al di là del pleonismo evidenziato, la portata precettiva della disposizione non risieda nell'attribuzione di effetti giuridici di rilevanza contrattuale ad una pretesa equiparazione tra la trasmissione e la sola fase di invio, né risiede in una presunzione di ricezione del documento che si dimostri sia stato inviato, bensì nella caratterizzazione dell'*indirizzo* da cui far scaturire gli effetti giuridici già espressi dall'art. 1335 c.c.<sup>42</sup>.

In sostanza pare si sia voluto attualizzare al contesto telematico una disposizione che, come peraltro già si è avuto modo di esaminare *supra*, ha aperto discussioni notevoli. Ebbene, l'art. 1335 c.c., circoscrivendo l'analisi ai soli fini del perfezionamento negoziale, individua il momento (ed il luogo) di conclusione del contratto con riferimento al momento in cui l'accettazione giunge all'*indirizzo del proponente*, inteso, nella *ratio legis*, come il luogo fisico in cui il destinatario, *ex se* o tramite altre persone, ha la materiale disponibilità del messaggio e, penato, può esercitare su quest'ultimo il proprio controllo.

Il legislatore codicistico ha inteso riferirsi, ovviamente, ad un indirizzo geografico.

---

<sup>42</sup> L'art. 14, co. 1, del D.P.R. 4445/2000 precisa, infatti, che «il documento informatico *trasmesso per via telematica* si intende *inviato* e *pervenuto* *se trasmesso all'indirizzo elettronico* (...)».

Con l'avvento delle nuove tecnologie si è imposto un adeguamento normativo, a tal punto che al legislatore è apparso necessario un intervento al fine di sottrarre rilevanza, per il perfezionamento dei contratti telematici, al luogo fisico (geografico) in cui perviene la dichiarazione di accettazione in formato elettronico, in linea con le ultime interpretazioni dottrinali, rigettando implicitamente la posizione interpretativa di chi ha fondato le proprie argomentazioni sull'ubicazione delle risorse informatiche.

Dunque, l'art. 14, co. 1, del D.P.R. 445/2000 si colloca in linea con l'art. 1335 c.c., segnandone una continuità o, più correttamente, un adeguamento del principio ivi sancito, dato che il concetto di «*indirizzo del destinatario*» contemplato nella norma codicistica viene ora ad essere specificato con riferimento alla fattispecie telematica, dovendosi riferire all'«*indirizzo elettronico*» dichiarato dal destinatario<sup>43</sup>.

In tal modo il principio di perfezionamento del contratto telematico perde il suo riferimento alla localizzazione geografica. Si osservi, infatti, come l'art. 14 del D.P.R. 445/2000, soprattutto nel successivo comma secondo, abbia evitato di soffermarsi su quale debba essere inteso il luogo di conclusione del contratto, al pari di quanto emerge dalla lettera dell'art. 1335 c.c., soffermandosi invece solamente sui criteri volti all'individuazione del profilo temporale, laddove viene precisato che «La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformità alle disposizioni del presente testo unico e alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, sono opponibili ai terzi».

Risulta palese, in tale contesto sistematico, come il *luogo* di conclusione del contratto debba essere ricavato *aliunde*. Si ripropongono, dunque, le scelte interpretative che si sono già illustrate *supra*, con riguardo all'individuazione del *momento* perfezionativo del negozio.

Va ulteriormente precisato che l'esplicito riferimento all'«*indirizzo elettronico*» dichiarato dal destinatario conforta ancora una volta la tesi che si è proposta di dare rilevanza alla sede, al domicilio o alla residenza dichiarata alla *registration authority* all'atto

---

<sup>43</sup> Sul concetto di «indirizzo elettronico» si rimanda quanto si è avuto modo di precisare *supra*.

di registrazione del *domain name* su cui l'«indirizzo elettronico» è «appoggiato».